

**Statuto sociale del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa**

**denominato "FONDO UNIHELSE"**

**Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede e Durata**

Con delibera della Giunta Esecutiva Nazionale di Unimpresa Unione Nazionale di Imprese è costituito il **Fondo di assistenza sanitaria Integrativa per i dipendenti, amministratori e/o soci di aziende ed enti associati a Unimpresa** denominato "**FONDO UNIHELSE**" (in seguito "Fondo").

Il Fondo può operare in forma autonoma o in regime totalmente e/o parzialmente convenzionato con gli Enti che, in base alle leggi in vigore, siano autorizzati a prestare coperture di rischio e/o di gestione delle prestazioni.

Il Fondo ha sede legale in Roma.

La durata è illimitata.

Il Fondo, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

**Art. 2 - Scopo**

Il Fondo opera allo scopo di erogare ai dipendenti, amministratori e/o soci per i soggetti indicati all'art.1 e ai loro familiari, nell'ambito di un sistema di mutualità, prestazioni integrative e/o alternative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale, con l'ordinamento, gli organi e le prestazioni stabiliti dal presente Statuto e definiti dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 3 - Aderenti**

Possono iscriversi al Fondo come aderenti:

- le aziende, le associazioni o gli enti aderenti a Unimpresa che iscrivono i loro dipendenti e/o associati e versino il relativo contributo ai sensi di contratti e accordi collettivi nazionali, anche aziendali.

### **Art. 4 - Iscritti beneficiari (assistiti)**

Sono i dipendenti e/o associati di cui all'art. 3 e il loro nucleo familiare come definito all'art. 5.

### **Art. 5 - Nucleo Familiare**

Ad ogni effetto del presente Statuto il nucleo familiare è costituito dai familiari conviventi e non, ritenendo convenzionalmente a carico i figli fino al compimento dei 26 anni di età, purché conviventi.

All'atto della richiesta di iscrizione al Fondo l'aderente, ove intenda avere diritto all'assistenza anche per i nuclei familiari, deve provvedere a comunicare la composizione dei nuclei stessi, esibendo la documentazione comprovante i requisiti di cui sopra, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 6 - Iscrizione e recesso**

L'iscrizione al Fondo deve essere richiesta, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione nell'apposito Regolamento.

La domanda di iscrizione presuppone e comporta la conoscenza da parte dell'interessato delle norme del presente Statuto e del Regolamento che stabiliscono l'entità dei contributi dovuti e delle garanzie prestate; la piena e incondizionata accettazione di esse, nonché delle loro successive applicazioni e/o modificazioni.

Il recesso dell'aderente può avvenire:

- 1) per comunicazione di recesso con lettera Raccomandata o Pec come previsto dal Regolamento;
- 2) per cessazione di attività certificata;
- 3) per messa in liquidazione volontaria e/o giudiziale, fermo il diritto del Fondo per eventuali crediti da riscuotere.

#### **Art. 7 - Entrate**

Il Fondo provvede ai propri scopi con:

- a)** i contributi versati dalle aziende, dagli enti, dalle associazioni e/o per conto, in tutto o in parte dei loro dipendenti e/o associati previsti dai CCNL e/o aziendali;
- b)** i contributi aggiuntivi e volontari eventualmente versati dagli iscritti /assistiti;
- c)** gli importi versati a titolo di quota di ingresso una tantum;
- d)** gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate;
- e)** da eventuali contributi pubblici e privati;
- f)** da eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;
- g)** ogni altro provento che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.

#### **Art. 8 - Contributi**

I contributi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e vengono determinati anno per anno in sede di approvazione del bilancio preventivo e devono essere versati con le modalità deliberate dallo stesso organo statutario.

#### **Art. 9 - Quota di iscrizione**

La quota di iscrizione è dovuta da tutti coloro che aderiscono al Fondo ed

è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 10 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e preventivo viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza. Gli eventuali residui attivi di un esercizio sono riportati a nuovo in quello successivo. È fatto espresso divieto di distribuire avanzi di gestione, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 11 - Prestazioni**

Le prestazioni sanitarie sono integrative e/o alternative, da quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, hanno carattere esclusivamente economico e vengono fornite nei limiti dei Piani Sanitari in vigore.

Le prestazioni sanitarie devono essere adeguate ai mezzi finanziari disponibili. Nel rispetto di tale principio, i limiti, le condizioni e le modalità di erogazione sono stabiliti dal Regolamento delle prestazioni definiti dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 12 - Erogazione delle prestazioni**

L'erogazione delle prestazioni viene effettuata in relazione alle spese effettivamente sostenute nei limiti previsti dai Piani Sanitari in vigore e dal Regolamento, purché vi sia continuità e regolarità nei versamenti contributivi.

Sono in ogni caso escluse, ai fini dell'erogazione delle prestazioni, le spese sostenute riferite agli eventi insorti anteriormente alla decorrenza dell'iscrizione al Fondo.

### **Art. 13 - Perdita della qualifica di Aderente**

La qualifica di aderente si perde per uno dei seguenti motivi:

1) quando viene meno uno dei requisiti necessari all'acquisizione della qualifica o per recesso;

2) quando l'aderente non osservi le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento nonché le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di cui al precedente punto 2) la perdita della qualifica è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 14 - Organi del Fondo**

Gli Organi del Fondo sono:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Revisore Contabile.

### **Art. 15 - Consiglio di Amministrazione**

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di tre a un massimo di nove membri. È nominato da Unimpresa Nazionale tra persone anche esterne alla stessa, la quale ne designa anche il presidente.

La nomina di ciascun membro è a carattere fiduciario; l'organo di Unimpresa Nazionale che l'ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio.

Nel caso in cui un consigliere cessi o decada, per qualsiasi causa, dalla carica, esso può essere sostituito con un altro consigliere nominato da Unimpresa Nazionale, e durerà in carica fino alla scadenza naturale del

Consiglio.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare al proprio interno un Vicepresidente e un Segretario.

Eventuali compensi ai membri del Consiglio sono deliberati dal Consiglio stesso in accordo con Unimpresa Nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo.

#### **Art. 16 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e, in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione, sia ordinario sia straordinario, è fatta dal Presidente, tramite telegramma, posta elettronica o Pec con almeno sette giorni di preavviso.

In caso di urgenza si potrà procedere con la convocazione " Ad Horas", sempre con l'utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e il relativo ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi anche mediante collegamento in videoconferenza tra più sedi opportunamente specificate nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente da lui designato.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dall'apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario chiamato a tale funzione. Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione il Segretario o, in caso di assenza o impedimento, una persona designata dal Consiglio stesso.

Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Segretario e il Revisore Contabile.

#### **Art. 17 - Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza politica e istituzionale del Fondo ed è il rappresentante legale a tutti gli effetti, anche di fronte ai terzi e in giudizio. Può nominare avvocati nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa di ogni ordine e grado.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; vigila e cura il funzionamento e l'amministrazione del Fondo in ottemperanza alle norme statutarie, e adempie tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dal presente Statuto.

Il Presidente cura e sottoscrive i rapporti con le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni sindacali, politiche, economiche e

sociali a livello nazionale, europeo e internazionale.

Il Presidente ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per quanto riguarda la richiesta presso gli Istituti di credito per la concessione di finanziamenti, scoperti bancari, mutui e apertura di conti correnti bancari e postali, trarre assegni su di essi nei limiti del fido concesso.

Il Presidente accetta donazioni, lasciti, contributi dello Stato, della regione, e di altri enti pubblici, di associazioni e organismi privati nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il Presidente decide sull'eventuale affidamento di procure generali e/o speciali in rappresentanza del Fondo.

Il Presidente può istituire commissioni chiamando a farne parte, se necessario, anche persone estranee al Fondo. Ha inoltre facoltà di invitare alle riunioni degli organi persone di particolare competenza per argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di assenza o d'impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal vicepresidente all'uopo nominato.

In caso di dimissioni, o cessazione a qualsiasi titolo, del Presidente, l'incarico è assunto dal vicepresidente, all'uopo nominato, che ne assume le funzioni. Entro sessanta giorni dalle dimissioni Unimpresa Nazionale provvede alla nomina del nuovo Presidente del Fondo.

Il Presidente così nominato resta in carica sino al termine del residuo periodo di carica del suo predecessore. Il Presidente, anche senza previa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione ha piena facoltà deliberativa ed esecutiva in materia di partecipazione in nome e per

conto del Fondo, alla costituzione di enti, fondazioni, società, associazioni, consorzi e altri organismi collettivi, sottoscrivendo i relativi atti costitutivi, e/o sottoscrivendo o acquistando le relative quote, azioni o partecipazioni.

Le disposizioni del Fondo, anche a terzi, riguardanti l'incasso e il pagamento di somme, dovranno essere sottoscritte dal Presidente.

In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti da lui ritenuti necessari, sottoponendoli per la ratifica alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 18 - Revisore contabile**

Il Revisore Contabile, aventi tutti i requisiti di legge, è nominato da Unimpresa Nazionale, come anche il supplente.

Resta in carica per un periodo di tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore Contabile interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita le sue funzioni secondo quanto stabilito dalla legge.

#### **Art. 19 - Scioglimento**

L'eventuale scioglimento del Fondo è deliberato dalla Giunta Esecutiva Nazionale di Unimpresa, con delibera approvata dalla maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

La stessa Giunta Esecutiva provvederà alla nomina di un liquidatore o di più liquidatori se ritenuto necessario.

#### **Art. 20 - Organizzazione e funzionamento**

Il Fondo provvede a disciplinare con un apposito Regolamento l'organizzazione e il funzionamento e ogni aspetto operativo

necessario per perseguire gli scopi elencati all'art. 2.

Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 21 - Organizzazione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001**

Viene previsto la creazione di un organo di vigilanza monocratico secondo il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 nonché di un Codice Etico.

L'organo di vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

#### **Art. 22 - Autonomia**

Il Fondo è economicamente indipendente da Unimpresa Nazionale e ha piena autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale. Esso, nel rispetto dello spirito di solidarietà e mutualità tra tutte le associazioni del sistema nazionale di Unimpresa, rispetterà gli obblighi ed esplicherà le sue funzioni nell'ambito dei principi e dei compiti attribuitigli dal presente Statuto e nel pieno rispetto degli atti deliberati dagli Organi Esecutivi Competenti.

Di tutte le obbligazioni contratte, lo stesso Fondo risponderà, con il proprio patrimonio in via esclusiva con i soggetti che hanno contratto obbligazioni in nome e per conto del medesimo.

#### **Art. 22 - Controversie**

Per tutte le controversie sociali tra il socio fondatore e gli aderenti, è competente il Foro di Roma.

-----